

**procedimento civile - successione nel processo a titolo particolare nel diritto
controverso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023**

Cessione in blocco di crediti ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 - Individuazione dei crediti non singolarmente ma per tipologia - Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Mera elencazione per categorie - Sufficienza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità

In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..